DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 131/2024

del 12 giugno 2024

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/2448]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/895 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione del 24 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ([4]).

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31da (Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il testo seguente:

«31daa. **32021 R 0473**: Regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (GU L 99 del 22.3.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

Per il Liechtenstein, per i calcoli di cui all'allegato III, punto 26, si utilizza l'indice armonizzato svizzero dei prezzi al consumo (IPCA).

([1]) GU L 99 del 22.3.2021, pag. 1.
([2]) GU L 197 del 4.6.2021, pag. 1.
([3]) GU L 197 del 4.6.2021, pag. 5.
([4]) GU L 197 del 4.6.2021, pag. 7.

31dab. **32021 R 0895**: Regolamento delegato (UE) 2021/895 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

agli articoli da 1 a 7, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'EIOPA";

31dac. **32021 R 0896**: Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 5).

31dad. **32021 R 0897**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 della Commissione del 4 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all'articolo 7 e all'articolo 13, paragrafo 1, i termini ", all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo "all'EIOPA".»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/473, (UE) 2021/895 e (UE) 2021/896 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/897 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2024 del 15 marzo 2024 ([5]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2024

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([5]) GU L, 2024/1626, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1626/oj.